



TRIBUNALE DI BENEVENTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Decreto n. 72/20

Benevento, 06.5.2020

Oggetto: Linee guida per la trattazione degli affari giudiziari nel periodo dal 12.05.2020 al 31.07.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ED IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Premesso che:

L'art.83 D.L.n.18/2020, al comma 6, convertito in L. n. 27/20, stabilisce:

“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile (termine iniziale prorogato al 12.5.2020 dall'art.36 del D.L.n.23/2020) e il 30 giugno 2020 (termine finale prorogato al 31.7.2020 dal D.L. n. 28/20) i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.”;

l'art.83 citato, al comma 7, prevede le misure organizzative che i capi degli uffici possono adottare per le finalità di cui al comma 6 sopra riportato, funzionali allo scopo di consentire, pur nello stato di emergenza, la trattazione di affari giudiziari ulteriori rispetto a quelli di cui il comma 3 lett. a) della norma impone in ogni caso la trattazione;

con delibera del C.S.M. prot. n. 5102/2020 del 27.03.2020 sono state fornite ai dirigenti degli uffici linee guida per la gestione della seconda fase (decorrente dal 12 maggio 2020), raccomandando di assumere *“i predetti provvedimenti principalmente valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit.”;*

considerato che:

la ripresa dell'attività giudiziaria dopo il periodo di sospensione scadente l'11.05.2020 deve tener conto delle seguenti esigenze:

- a) tutelare la salute delle persone coinvolte, a vario titolo, in detta attività (personale amministrativo, magistrati, avvocati, cittadini) in relazione alla prioritaria necessità di contrasto all'emergenza epidemiologica, non ancora cessata;
- b) assicurare il servizio giustizia, indispensabile alla salvaguardia dei diritti e funzionale all'ordinato svolgersi delle relazioni sociali e dei rapporti economici;
- c) garantire il rispetto, pur nella fase emergenziale, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa garantiti costituzionalmente;

il bilanciamento di tali esigenze impone di:

- 1) assumere scelte organizzative ispirate ai criteri della gradualità e del rischio accettabile, giacché non è dato immaginare la ripresa dell'attività, in un contesto di epidemia ancora in atto, azzerando il rischio;



- 2) tener conto dell'arco temporale limitato delle misure organizzative da porre in campo (12 maggio – 31 luglio), e dunque valutarne attentamente l'impatto in termini di rapporto costi-benefici;
- 3) evitare forme di gestione e trattazione delle controversie prive di adeguata copertura normativa, o di difficile e non uniforme attuazione pratica;
- 4) tener conto delle peculiarità della situazione epidemiologica dei territori ricompresi nel Circondario del Tribunale, del tutto disomogenea (la città di Ariano Irpino ha registrato sinora un numero accertato di contagi da Covid – 19 di poco inferiore a quello dell'intera provincia di Benevento);

rilevato che:

le proposte di linee guida per la trattazione degli affari giudiziari nel periodo dal 12.05 2020 al 30.06.2020 negli uffici giudiziari del Circondario del Tribunale di Benevento sono state oggetto di interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e con l'Ordine degli Avvocati di Benevento (cfr. all. 1 e 2);

per la gestione del rischio sanitario conseguente alle scelte adottate è stato elaborato dal RSPP un piano di sicurezza, validato dall'autorità sanitaria regionale per il tramite della ASL di Benevento (cfr. all. 3);

in conseguenza delle modifiche introdotte con D.L. n. 28/20 non vi è motivo di rivedere le linee guida per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, mentre, con successivo provvedimento organizzativo, potranno essere apportati, ove necessario, sulla scorta della verifica della loro attuazione pratica e dell'andamento della situazione epidemiologica, i correttivi del caso per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 luglio 2020;

sentiti i magistrati, e dopo l'incontro con le Organizzazioni Sindacali tenutosi in data 5.5.2020;

d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Napoli e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli;

DISPONGONO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a smaller 'w'.

l'adozione delle seguenti linee guida e misure organizzative

1. TRIBUNALE

1.1 Settore Civile


Le udienze ricadenti nel periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'autonomia decisionale del giudice con riferimento alla gestione del proprio ruolo, saranno trattate:

- a) nelle forme previste dall'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18/20, osservando possibilmente il protocollo sottoscritto in data 30.04.20 con la Procura della Repubblica di Benevento e l'Ordine degli Avvocati di Benevento (all. 4);
- b) nelle forme di celebrazione con collegamento da remoto ex art. comma 7 lett. f) del D.L. n. 18/20, come modificato con D.L. n. 28/20; le disomogeneità nelle dotazioni e conoscenze tecniche impone di limitare, in questa prima fase, tali forme alle ipotesi di accordo in tal senso delle parti e del Giudice; per le modalità si rinvia al protocollo prima citato;
- c) nelle forme ordinarie, e cioè con presenza fisica, nelle ipotesi eccezionali, connotate da assoluta indifferibilità ed urgenza, riconducibili ai casi previsti dall'art. 83 comma 3 lett. a) D.L. 18/20, come modificato con D.L. n. 28/20, quando l'adozione dei provvedimenti del caso non sia possibile senza ricorrere a tali forme di trattazione; la valutazione dell'urgenza di trattazione, per le cause di nuovo ingresso nel periodo considerato, sarà effettuata dai Giudici e dai Presidenti dei Collegi assegnatari del relativo fascicolo; dell'udienza fisica fissata, da celebrare comunque a porte chiuse, dovrà essere data preventiva comunicazione al Presidente del Tribunale per l'adozione delle eventuali misure necessarie ad evitare il rischio di assembramenti;

Per le procedure esecutive e concorsuali si osserveranno i criteri di gestione elaborati dai GG.EE. e GG.DD (all. 5 e 6).

Le camere di consiglio funzionali all'adozione dei provvedimenti si svolgeranno, nel periodo indicato, da remoto, utilizzando gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA.

Le udienze che non è possibile celebrare nelle forme predette già fissate fino al 30 giugno 2020 saranno rinviate a cura dei Giudici e dei Presidenti dei Collegi, ciascuno per quanto di propria competenza, con provvedimenti da adottare tempestivamente e fuori udienza, a data successiva al 31 luglio 2020.



Con successivo provvedimento organizzativo sarà disciplinata la trattazione degli affari giudiziari e delle udienze già fissate dal 1 luglio 2020 al 31 luglio 2020.

Ciascun Giudice e Presidente di Collegio avrà cura di assicurare, in ogni caso, nella trattazione delle cause, il principio del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa.

In considerazione di tale esigenza e della sospensione dei termini fino all'11 maggio 2020, prevista dal D.L. n. 18/20, come modificato con D.L. n. 23/20 e con D.L. n. 28/20, al fine di assicurare una ordinata ripresa dell'attività, le udienze fissate dal 12 maggio 2020 al 15 maggio 2020 saranno rinviate a cura dei Giudici e dei Presidenti del Collegio diluendo possibilmente le cause già calendarizzate in tali date, compatibilmente con il carico dei ruoli, nelle udienze da tenere entro il 31 luglio 2020.

1.2 Settore Penale

In difetto di adeguata copertura normativa di forme di trattazione scritta mediante scambio di pec., e di difficile e non uniforme attuazione pratica, allo stato, delle forme di trattazione da remoto, salvo che per le udienze di convalida ed i giudizi direttissimi, appare per ora percorribile, e condivisa, esclusivamente la forma di celebrazione delle udienze GIP/GUP e dibattimentali secondo le ordinarie modalità, e cioè con presenza fisica.

La necessità di rispetto delle prescrizioni in materia sanitaria e delle indicazioni fornite dal RSPP impone di utilizzare all'uopo esclusivamente non più di tre aule d'udienza poste al primo piano del Palazzo di Giustizia, con le modalità ed i limiti indicati nel piano di sicurezza allegato sub 3.

E' pertanto sospesa la trattazione di tutti i procedimenti penali fino al 30.6.2020, con le seguenti eccezioni:

- a) per il settore GIP/GUP saranno trattati non più di sei procedimenti ad udienza, da chiamare in orari adeguatamente sfalsati in base alla loro complessità, dando precedenza a quelli: 1) con imputati sottoposti a misure cautelari; 2) relativi a fattispecie riconducibili al c.d. codice rosso; 3) con imputati anche a piede libero più risalenti nel tempo;
- b) per il settore dibattimentale, sempre ad orari sfalsati, saranno trattati i procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza;
- c) saranno trattati i procedimenti in fase di riesame e quelli riguardanti misure di prevenzione, nonché gli incidenti di esecuzione relativi ad imputati detenuti.



Saranno naturalmente trattati tutti i procedimenti di cui è stata prevista la celebrazione anche nel periodo di sospensione, ex art. 83 comma 3 D.L. 18/20, come modificato con D.L. n. 28/20.


Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo davanti al GIP e le udienze con rito direttissimo continueranno a tenersi osservando lo specifico protocollo in data 30.03.20 condiviso con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, l'Ordine degli Avvocati di Benevento e la Camera Penale di Benevento, ove compatibile con le previsioni dettate in materia dalla L. n. 27/20 e dal D.L. n. 28/20.

Le udienze saranno sempre celebrate a porte chiuse.

Le persone sottoposte a custodia cautelare o detenute in espiazione pena parteciperanno al procedimento o processo a distanza, mediante videoconferenza o collegamento remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia in base alla legge processuale vigente ed in particolare secondo le norme recate dall'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020. In tal caso, qualora nello stesso processo siano presenti imputati detenuti in carcere ed altri non detenuti in carcere, si applicherà il collegamento mediante videoconferenza secondo la disciplina dell'art. 146 bis disp. att. cpp e le persone non detenute in carcere parteciperanno al processo mediante presenza fisica in aula oppure in videoconferenza (ad esempio persone agli arresti domiciliari fuori circondario), fermo restando il diritto del Difensore di partecipare dal luogo di detenzione ove partecipa l'imputato in videoconferenza.

Tutti gli altri procedimenti non rientranti tra quelli precedentemente indicati, già fissati fino al 30 giugno 2020, saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 a cura dei giudici assegnatari e dei Presidenti dei Collegi con provvedimenti da adottare fuori udienza.

La fissazione o il rinvio di tali processi ad epoca successiva al 31.7.2020 sarà eseguita mediante decreto che darà conto del fatto che la trattazione dopo il 31.7.2020 è stata disposta ai sensi dall'art. 83, comma 7, lettera g), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, al fine della sospensione del termine di prescrizione. I rinvii saranno comunicati anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati mediante posta elettronica in elenco che comprenda il numero di registro generale, le sole iniziali del nome e cognome del primo imputato e, se possibile, il numero del registro delle notizie di reato.



I Giudici ed i Presidenti dei Collegi potranno altresì rinviare anche i procedimenti di cui è consentita la trattazione, qualora, per il numero degli imputati e delle parti, non sia possibile assicurare il necessario distanziamento e l'osservanza delle misure indicate dal RSPP nel piano di sicurezza allegato sub 3.

Per tutti i processi rinviati in ragione delle presenti disposizioni sono sospesi per legge fino a non oltre il 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020: 1. il termine di prescrizione; 2. i termini cautelari ivi previsti; 3. i termini previsti dagli artt. 24 comma 2 e 27 comma 6 del decreto legislativo n. 159/2011.

Il Presidente della Sezione Penale avrà cura di assicurare il necessario coordinamento nella calendarizzazione e celebrazione dei procedimenti di cui è consentita la trattazione, al fine di evitare che possano verificarsi assembramenti non consentiti.

Con successivo provvedimento organizzativo sarà disciplinata la trattazione degli affari giudiziari e delle udienze già fissate dal 1 luglio 2020 al 31 luglio 2020.

* * *

Le modalità di accesso agli Uffici Giudiziari e l'organizzazione dei servizi e del personale amministrativo per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 saranno disciplinati con separato decreto d'intesa con il Dirigente Amministrativo.

Nel periodo considerato i tirocinanti di cui all'art.73 della legge n. 98 del 2013, ove possibile, potranno svolgere attività di collaborazione da remoto.

Le linee guida per gli Uffici del Giudice di Pace saranno adottate con separato decreto.



DISPONGONO

la massima diffusione e l'esatto adempimento di quanto innanzi indicato e la pubblicazione sul sito istituzionale.

In conformità della delibera del C.S.M. prot. n. 4511 dell'11 marzo 2020

DISPONGONO

trasmettersi il presente provvedimento al C.S.M. (settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Si comunichi:

Ai Magistrati, togati ed onorari, del Tribunale

Al Dirigente Amministrativo

Al Dirigente dell'Ufficio UNEP

Al Personale Amministrativo.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento

Agli Stagisti

Alla Cosmopol

Ai Prefetti di Benevento e di Avellino

Al Presidente della Corte di Appello di Napoli

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli

Al Consiglio Giudiziario

Ai Questori di Benevento e di Avellino

Ai Comandati Provinciali dei Carabinieri di Benevento e di Avellino

Ai Comandanti dei Carabinieri Forestali di Benevento e di Avellino

Ai Comandanti della Guardia di Finanza di Benevento e di Avellino

Ai Comandanti della Polizia Municipale di Benevento e dei Comuni sede di altri Uffici Giudiziari compresi nel circondario di questo Tribunale.

Ennio Ricci – Presidente del Tribunale Vicario



Aldo Policastro - Procuratore della Repubblica

